



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE**  
**"ASSOCIAZIONE ZUPPA DI SASSO"**



**TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OGGETTO E DURATA**

**Art. 1 – Denominazione**

1. A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36-37-38 del Codice Civile è costituita una libera associazione culturale, apolitica, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo, salvo delibera d'assemblea che ne decida lo scioglimento, e senza scopo di lucro, denominata "ZUPPA DI SASSO APS".
2. L'Associazione è costituita anche nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS) e successive modifiche e integrazioni.
3. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o con l'acronimo "APS"; l'acronimo dovrà essere utilizzato nei rapporti coi terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni col pubblico (art. 35, co. 5, D.Lgs. 117/2017)

**Art. 2 – Sede**

1. L'Associazione ha sede legale in Nervesa della Battaglia (TV) Via Calmontera 5
2. Il cambio di sede all'interno del comune non comporta alcuna variazione né di statuto né di regolamento interno
3. L'associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

**Art. 3 – Scopo sociale**

1. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico.
2. L'Associazione si propone di svolgere la sua attività a favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di auto-mutuo aiuto, oltre che di informazione, divulgazione scientifica e formazione nel campo dei disturbi del comportamento e dell'apprendimento con particolare attenzione per ADHD e le sue comorbidità (dislessia, disturbo oppositivo provocatorio, ecc.).
4. Ai fini delle attività di interesse generale previste dall'art.5 del D.Lgs.117/2017 e ss, l'associazione svolge le seguenti:
  - educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
5. L'associazione persegue i seguenti scopi:
  - 1 Fornire informazioni a genitori, insegnanti e adulti coinvolti nei disturbi di comportamento e apprendimento dell'età evolutiva tramite contatto telefonico o personale. L'associazione collaborerà per generare una rete di mutua assistenza, con particolare attenzione per i disturbi da iperattività e disattenzione e sue comorbidità (ADHD, DSA, DOP, ecc.).
  - 2 Creare una rete di adulti, genitori, professionisti e bambini disponibili a confrontarsi nell'ottica di trovare soluzioni funzionali all'aiuto dei soggetti in

difficoltà e alla sensibilizzazione sociale nei confronti dei disturbi del comportamento e dell'apprendimento in età evolutiva.

Generare, intorno alla problematica, una rete di sostegno verso i soggetti più deboli che si impegnerà in tutte le prospettive d'inclusione ed integrazione possibili a livello sociale (scolastico, ricreativo, sportivo, ecc.).

**3** Sviluppare una rete sociale positiva intorno ai bambini ed adulti con difficoltà comportamentali e d'apprendimento nell'intento che vengano sottolineate potenzialità e capacità funzionali in un'ottica positiva. Diffondere tale visione nei percorsi scolastici e sociali con lo scopo di modificare le percezioni negative nei confronti di questi soggetti, affinché si instauri un'ottica di reale inclusione.

**4** Favorire e sostenere diagnosi e cura dei disturbi del comportamento e in particolare di ADHD in un'ottica multimodale (farmacologica, educativa, psicologica ecc.) Sviluppare una rete di contatti con esperti del settore e stimolare dialogo tra le varie strutture sanitarie e tra i vari professionisti affinché si incentivino sistemi di diagnosi e cura adeguati e precoci.

**5** Favorire i contatti tra bambini e adulti con disturbi di comportamento e d'apprendimento per un confronto mirato alle prospettive future e alle possibilità che si possono aprire ai più giovani. Questa rete, si prefiggerà come scopo di ampliare incontri atti a sviluppare percorsi inclusivi per i bambini "difficili" nell'ottica delle singole potenzialità dei soggetti.

**6** Promuovere ed organizzare iniziative varie a carattere di beneficenza (spettacoli, rappresentazioni, tornei, concorsi, eventi ludico sportivi, etc...) i cui proventi saranno utilizzati per finanziare i progetti senza fini di lucro dell'Associazione;

**7** Diffondere informazioni ed aggiornamenti di carattere scientifico mediante strumenti informatici ed editoriali. Nello specifico il gruppo costitutivo utilizzerà social, blog forum e strumenti informatici come mezzo di promozione e divulgazione delle informazioni. La rete informatizzata avrà nello specifico lo scopo del libero confronto, nell'ottica di sviluppare strategie pratiche volte alla risoluzione dei piccoli problemi quotidiani che si riscontrano.

**8** Sviluppare rapporti costruttivi con il sistema giuridico legale affinché vengano protetti i diritti dei soggetti con difficoltà

**9** Svolgere attività editoriale in particolare promuovendo, producendo e distribuendo materiale divulgativo, quale libri, pubblicazioni periodiche e/o occasionali, dvd e cd rom, rivolto non esclusivamente agli associati.

**10** Promuovere attività di formazione organizzando incontri, congressi e conferenze informative collaborando con istituti pubblici e privati, coinvolgendo professionisti del settore a livello nazionale e regionale allo scopo di promuovere un'adeguata informazione. In particolare, l'organizzazione si prefigge lo scopo di collaborare con la scuola, con realtà ricreative e sportive, culturali o con fini sociali affinché la formazione si possa diffondere in modo capillare in tutti i contesti che accolgono soggetti con disturbi del comportamento e dell'apprendimento.

**11** Favorire il contatto, il dialogo e la coordinazione con Associazioni che si occupano di altri disturbi che entrano in relazione con ADHD ed anche con Associazioni Europee ed Extra europee che si ritengano di interesse per sviluppare i fini dell'associazione.

**6.** Per tali scopi l'associazione potrà:

- avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Potrà inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato, anche ricorrendo ai propri associati;
- raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'associazione ed a favorire il suo sviluppo;
- dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali.

#### **Art. 4 – Oggetto sociale**

**1.** Per il raggiungimento dei suoi fini, l'associazione intende promuovere varie attività, ed in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi, proiezioni di film e documentari, video e materiale fotografico
- attività associative: serate culturali ed incontri di approfondimento su argomenti comunque di interesse per i soci riguardanti i disturbi del comportamento e dell'apprendimento
- attività sportive: esercizio di attività sportive dilettantistiche a favore o sostegno dei disturbi del comportamento infantile e corsi formativi per il personale di società sportive
- attività ricreative: attività ludico e ricreative per soggetti con disturbo del comportamento, organizzazione di attività di sostegno e di aggregazione (aiuto compiti, laboratori, ecc)
- attività editoriali: pubblicazione atti di convegni, di seminari, di corsi, nonché degli studi e delle ricerche compiute, diffusione di libri e supporti informatici (blog, forum, gruppi facebook, etc.)



- attività di formazione: organizzazione corsi teorico/pratici per operatori, istituzione di gruppi di studio e di ricerca, organizzazione di momenti formativi per genitori, operatori del settore, insegnanti e bambini/ragazzi coinvolti

#### **Art. 5 – Durata**

1. L'associazione ha durata illimitata, salvo quanto stabilito dal presente statuto o dalle norme di legge.

### **TITOLO II - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

#### **Art. 6 – Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali ed è costituito da:
  - beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
  - eventuali fondi di riserva appositamente stanziati e costituiti con eccedenze di bilancio;
  - eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari.
2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
  - contributi associativi;
  - eventuali proventi per prestazioni di servizi agli associati o ai terzi;
  - utile eventualmente derivante dalla gestione;
  - ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo dell'associazione.
3. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare e le finalità.
4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 7 – Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e, qualora il volume d'affari lo richieda, il bilancio preventivo.
2. Il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno, entro il mese di aprile.
3. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato. A tali documenti verrà data inoltre la pubblicità richiesta dalle norme vigenti

### **TITOLO III - SOCI**

#### **Art. 8 – Requisiti dei soci**

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. All'Associazione possono aderire:
  - le persone fisiche che ne condividono lo scopo di cui all'art. 3 e che sono interessate alle attività di cui all'art. 4;
  - altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale;
3. Tutti i soci, persone o enti, si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
4. Non sono ammessi soci temporanei né limitazioni temporali alla partecipazione alla vita associativa in genere.
5. Le quote associative non sono trasmissibili, rimborsabili né rivalutabili.
6. Chi intende essere ammesso all'Associazione quale socio, dovrà presentare al Consiglio direttivo dell'Associazione una domanda scritta, nonché

la dichiarazione di volersi attenere a quanto disposto dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni del Consiglio direttivo. La domanda di ammissione potrà essere presentata anche a mezzo strumenti informatici e/o piattaforme internet appositamente messe a disposizione nel sito web dell'associazione all'indirizzo [www.zuppadisasso.it](http://www.zuppadisasso.it)

7. L'ammissione è riservata ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo.
8. I soci, all'atto dell'ammissione, sono tenuti a versare una quota di iscrizione il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo e che ha validità da gennaio a dicembre dell'anno in cui viene pagata.

#### **Art. 9 – Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:
  - a) per recesso del socio, esercitabile in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
  - b) per esclusione in seguito alla violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, per la commissione di atti in violazione a norme di legge, di statuto, di regolamento o di deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo, o per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull'associazione, sui suoi rappresentanti o soci. L'esclusione è deliberata dall'assemblea dei soci previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
  - c) per morte del socio o estinzione della persona giuridica o ente.
  - d) mancato pagamento della quota associativa decorsi inutilmente 30 giorni dall'invio del sollecito formale
2. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo il socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

#### **Art. 10 – Diritti e doveri dei soci**

1. La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell'Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.
2. Soppresso.
3. I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:
  - la partecipazione all'Assemblea dei soci;
  - l'accesso ai documenti ed agli atti riguardanti l'Associazione previa richiesta scritta da presentare al consiglio direttivo;
  - il diritto di voto. Per i soci minorenni lo stesso viene esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale;
  - il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
  - di prendere visione dei libri sociali.
4. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto del presente statuto e degli eventuali regolamenti, secondo le deliberazioni assunte dagli organi competenti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione.
5. In particolare i soci hanno i seguenti doveri:
  - versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
  - contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità e sotto la direzione ed il coordinamento del Consiglio direttivo;
  - astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione o che possa gettare discredito sull'associazione, sui suoi rappresentanti o soci.

#### **Art. 10 bis - Diritto di accesso ai libri sociali**

1. Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali dell'associazione. Tale diritto può essere esercitato previa richiesta scritta indirizzata, anche via mail all'indirizzo [info.zuppadisasso@gmail.com](mailto:info.zuppadisasso@gmail.com) o via pec, al



Presidente o al Consiglio Direttivo.

2. La consultazione avviene presso la sede legale dell'associazione, in orari concordati con il Consiglio Direttivo, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. È consentita la riproduzione dei documenti, anche in formato digitale, a spese dell'associato richiedente.
3. L'accesso ai libri sociali avviene nel rispetto della normativa sulla privacy e della tutela dei dati personali, in particolare per quanto riguarda il libro degli associati e dei volontari.
4. Il Consiglio Direttivo può rifiutare la consultazione solo in presenza di motivi gravi e documentati, da comunicare per iscritto all'associato entro il termine previsto.

#### **Art. 11 – Elettorato attivo e passivo**

1. Hanno diritto al voto tutti i soci che, al momento della convocazione, risultano iscritti nel libro dei Soci e che hanno interamente versato la quota associativa.
2. Salvo la prima nomina in fase di costituzione dell'associazione, sono eleggibili alle cariche sociali e possono far parte dell'elettorato passivo tutti i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno un anno purché:
  - abbiano raggiunto la maggiore età;
  - non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno.

Per l'anzianità elettorale, attiva e passiva, fa fede la prima iscrizione in qualità di socio.

In mancanza di un numero sufficiente di soci che abbiano maturato l'anzianità richiesta per ricoprire le cariche istituzionali, sono ammessi in compensazione all'elettorato passivo i soci che abbiano maturato una maggiore anzianità sociale.

### **TITOLO IV - ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 12 – Organi**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio direttivo;
  - c) il Presidente.

#### **Art. 13 – Assemblea**

2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa annuale alla data di convocazione della stessa. Ciascun socio ha diritto ad un voto, ai sensi dell'articolo 2532 comma 2 del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe.
3. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, se necessario, del bilancio preventivo. Deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
4. Gli argomenti dell'ordine del giorno sono stabiliti dal Consiglio direttivo o da almeno dieci associati che faranno pervenire richiesta scritta in tal senso al Consiglio direttivo nel termine di tre giorni antecedenti la data di fissazione dell'Assemblea.
5. La data e il luogo delle assemblee sono stabilite dal Consiglio direttivo.
6. L'annuncio della convocazione dell'Assemblea dei soci è fatto, a cura del Consiglio direttivo, mediante avviso trasmesso a mezzo raccomandata o e-mail spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione.
7. L'avviso di convocazione deve contenere obbligatoriamente data, ora, luogo ed argomenti da trattare.
8. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti i

consiglieri sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi l'assemblea nomina un Presidente temporaneo.
10. L'Assemblea si riunisce e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile e sue eventuali modificazioni
11. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea; in caso di sua assenza, all'apertura della seduta l'assemblea provvederà ad eleggere un segretario temporaneo tra i soci presenti.
12. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
  - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

#### **Art. 14 – Quorum costitutivi e deliberativi**

1. L'assemblea ordinaria dei soci delibera:
  - a) Delibera sull'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico-finanziario predisposti dal Consiglio direttivo;
  - b) Delibera sulla nomina, sulla revoca ed il rinnovo delle cariche sociali;
  - c) Delibera sull'approvazione e la modifica di regolamenti interni dell'Associazione;
  - d) Ha la responsabilità dell'operato dei componenti degli organi sociali;
  - e) Delibera su tutto quant'altro le è attribuito per legge o per statuto.
2. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.
3. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e può essere tenuta trascorsa un'ora da quella di prima convocazione.
4. L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti.
5. L'assemblea straordinaria dei soci, convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, delibera:
  - a) sullo scioglimento dell'Associazione;
  - b) sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
  - c) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
6. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati regolarmente iscritti alla data della convocazione.
7. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.
9. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta almeno  $\frac{1}{3}$  (un terzo) dei presenti.
10. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e delle stesse deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale nella bacheca della sede sociale.

#### **Art. 15 – Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è composto da 3 (tre) a 10 (dieci) membri, eletti dall'Assemblea tra associati e tra le persone fisiche indicate da enti



associati. Ai fini delle cause di ineleggibilità e di decadenza si fa riferimento all'art.2382 c.c.. Prima dell'elezione, l'assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite.

2. I soci che intendono candidarsi devono presentare domanda scritta almeno una settimana prima della votazione, per permettere l'affissione di una lista di persone eleggibili. Hanno diritto di candidarsi a membro del consiglio direttivo soltanto gli associati che abbiano maturato almeno un anno di anzianità all'interno dell'associazione.
3. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio.
4. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese regolarmente documentate, durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.
5. Il Consiglio direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
6. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
7. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. In caso di morte o dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. In caso di dimissione della maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti devono convocare senza indugio l'Assemblea dei soci per procedere a nuove nomine.
9. Il Consiglio direttivo dirige l'attività associativa, amministra il patrimonio dell'Associazione e rende conto del proprio operato all'Assemblea dei soci. In particolare:
  - fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
  - stabilisce l'importo delle quote associative annuali alla prima riunione dell'anno;
  - decide sull'attività e sulle iniziative dell'Associazione;
  - decide sugli investimenti patrimoniali;
  - approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea dei soci;
  - stabilisce le modalità e le norme per la prestazione dei servizi agli associati;
  - procede alla nomina di eventuali dipendenti e impiegati dell'Associazione nonché regola l'attività di eventuali collaboratori o prestatori di lavoro occasionale;
  - redige i regolamenti interni che dovranno essere presentati all'Assemblea dei soci.
  - provvede a tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
10. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri e, comunque, almeno una volta l'anno entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio per deliberare in ordine al bilancio preventivo, al rendiconto economico-finanziario ed all'ammontare della quota associativa.
11. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
12. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è sufficiente la maggioranza dei componenti.
13. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
14. In caso di parità di voti si consulteranno i soci fondatori affinché diano una loro valutazione.
15. Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
16. Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio direttivo, viene dichiarato

decaduto.

#### **Art. 16 – Presidente**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea.
2. Rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. Convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
4. In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, tutte le sue attribuzioni spettano al Vicepresidente.
5. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte, tuttavia possono essere rieletti. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o dell'assemblea ordinaria. In tal caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.

#### **Art. 17 – Tesoriere**

1. Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione ed è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i vari consiglieri sullo stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto economico-finanziario accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate ed alle uscite.
2. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.
3. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato, ma può essere rieletto.
4. Può essere rimosso con decisione della metà dei membri del Consiglio direttivo o con delibera a maggioranza qualificata dell'assemblea ordinaria. In tal caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

#### **Art. 18 – Segretario**

1. Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle assemblee dei soci e del Consiglio direttivo, collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'associazione e vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
2. Il Segretario è il responsabile della tenuta di tutti i libri sociali; provvede ad aggiornarli, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività promozionali e di pubbliche relazioni di cui l'associazione ha bisogno per lo svolgimento della propria attività.
3. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto.
4. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio direttivo o con delibera a maggioranza qualificata dell'assemblea ordinaria. In tal caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

#### **Art.19 – Organo di controllo (eventuale)**

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'Organo di controllo:
  - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;



- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  5. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 20 – Regolamento interno**

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

### **Art. 21 – Scioglimento e liquidazione**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del Codice Civile e come indicato al punto 8 dell'art.14 del presente Statuto.
2. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.
3. In caso di scioglimento o estinzione per qualunque causa l'assemblea straordinaria delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, il quale sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 c.1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

### **Art. 22 – Norme fiscali**

1. Ai fini dell'applicazione di agevolazioni fiscali previste per gli enti di promozione sociale si prevede quanto segue:
  - divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  - disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
  - obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e previste dalla legge;
  - eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, Codice Civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
  - intransmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
  - obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 c.1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore
2. Qualsiasi deliberazione contraria a tali principi sarà nulla.

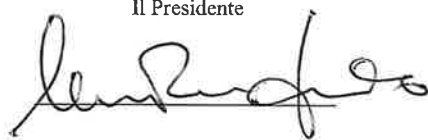
### **Art. 23 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.
2. Le clausole fiscali di cui all'articolo 22 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
3. Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione



Nervesa della Battaglia li 22/11/2025

Il Presidente



- 9 DIC. 2025

|                      |        |      |
|----------------------|--------|------|
| Reg. R               |        |      |
| Euro                 | 200,00 | 1272 |
| Conformi al Mod F 23 |        |      |

IL FUNZIONARIO  
Fabio  
Firma su delega del Direttore Provinciale



DIREZIONE PROVINCIALE DI: VENEZIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: VENEZIA 2

### Registrazione di Atto Privato

Il 09/12/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T6G , serie 3 , numero 1272

data di stipula: 22/11/2025

ident.vo telematico: T6G25L001272000HH per eventuali adempimenti successivi

#### DATI GENERALI DELL'ATTO

| Progr.<br>Negozio | Descrizione del negozio                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                 | COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI |
|                   |                                                         |
|                   |                                                         |
|                   |                                                         |

#### SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| 03681821207 |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24